

# **Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

## **Nota esplicativa dell'emendamento 41.900 sostitutivo degli articoli da 41 a 54**

### **Tutele in costanza di rapporto di lavoro**

#### ***Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori***

- A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi anche alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, alle imprese di trasporto aereo, alle imprese del sistema aeroportuale, a prescindere, in questi ultimi due casi, dal numero dei dipendenti.

**Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale** - A decorrere dal 1° gennaio 2013 viene stabilito il riconoscimento dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori impiegati dalle società nate dalla trasformazione delle compagnie portuali; l'indennità viene calcolata in base ad un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, integrato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. Vengono stabilite le entità e le modalità di dette erogazioni

**Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali** - Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Entro i successivi 3 mesi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, si provvede all'istituzione presso l'Inps dei predetti fondi nonché a definire l'ambito di applicazione del fondo con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti e possono, ma possono essere istituiti anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

I fondi di solidarietà bilaterali possono avere altresì la finalità di:

- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

- prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'UE Art. 44 (Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo)

Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto un articolo con il quale si stabilisce che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; l'aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento non deve essere inferiore allo 0,20% .

In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'ASpI è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali per l'integrazione salariale - la durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile; il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede per il 2013 sulle risorse del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili e per gli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.214 .

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

***Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale*** : Prevede l'istituzione, con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di solidarietà residuale per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non siano stati stipulati accordi per l'istituzione di un fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2013; il fondo di solidarietà residuale è finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti dal fondo medesimo.

Detto fondo è gestito da un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale più due funzionari del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia.

Si chiarisce il carattere gratuito della partecipazione al comitato amministratore cui è demandata la gestione del fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale; si specifica altresì che la partecipazione al comitato non dà diritto ad alcun rimborso spese.

**Contributi di finanziamento** - Con decreto del Ministero del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite le aliquote di contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3.

Sono previsti, inoltre, dei contributi addizionali per i datori di lavoro per i quali sia contemplato un assegno ordinario e che ricorrano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa e un contributo straordinario per la prestazione per gli assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

**Risorse finanziari** - I fondi di solidarietà bilaterali e i fondi di solidarietà residuale per l'integrazione salariale hanno l'obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità e devono essere presentati bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza la relativa Nota di aggiornamento Vengono inoltre determinati i criteri e le modalità per la variazione delle aliquote contributive.

**Prestazioni** - I fondi di solidarietà bilaterali assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile. I fondi di solidarietà bilaterali possono erogare anche prestazioni integrative dell'ASpI, assegni straordinari per il sostegno al reddito nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo e contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale .

**Gestione dei fondi** - Prevede che alla gestione di ciascun fondo di solidarietà bilaterale, provveda un comitato amministratore (nominato con decreto del Ministro del lavoro , composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a 10, nonché da 2 funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e del MEF) il quale :

1. predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione;
2. fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
3. vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
4. decide in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
5. rimane in carica per 4 anni.

**Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662** - Prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2013, di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipularsi tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti presso l'INPS e gestiti con il concorso delle parti sociali, alle nuove norme della presente legge.

***Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291*** - Prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2013, di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito presso l'INPS, alle nuove norme della presente legge .

***Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*** - Prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2013, di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario, al fine di adeguare la disciplina del Fondo a gestione bilaterale, istituito per favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A, alle nuove norme della presente legge.

***Abrogazioni*** - Reca l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della normativa concernente la cassa integrazione di durata di 24 mesi relativa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie  
Reca l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei riferimenti normativi relativi all'istituzione dei fondi sopra citati.

***Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa*** - E' stato introdotto un articolo aggiuntivo diretto a ripristinare l'operatività del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2 della legge 244/2007, istituito presso il Mef, intervenendo sulle modalità di gestione e senza la previsione di ulteriori oneri finanziari